TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Versione in vigore dal 8 maggio 1997, non più in vigore dal 1 ottobre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Estremi	Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo	III — Trattamento dei dati personali
Sezione	I — Raccolta e requisiti dei dati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-delle-persone-e-di-altri-soggetti-rispetto-al-trattamento-dei/art-9-modalita-di-raccolta-e-requisiti-dei-dati-personali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it